



32577-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto

-Presidente -

Giovanni Liberati

Emanuela Gai

Ubalda Macrì

Fabio Zunica

-Relatore-

Aceto
Sent. n. 994 sez.
UP - 09/09/2020
R.G.N. 48177/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis) , nato in (omissis)

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 05-07-2019 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 aprile 2019, il G.U.P. presso il Tribunale di Brescia condannava (omissis) e (omissis), rispettivamente, alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa il primo, e di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 32.000 di multa il secondo, in quanto ritenuti entrambi colpevoli del reato di cui agli art. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a loro contestato al capo A, per avere, in concorso tra loro, illecitamente detenuto 2,0867 kg. di cocaina (da cui erano ricavabili 10.990 dosi medie singole), nonché 16,5 grammi di marijuana (da cui erano ricavabili 60,60 dosi medie singole), fatti accertati in (omissis).

 Gli imputati ~~avevano~~^{avevano} invece assolti dall'ulteriore reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (capo B), a loro ascritto per aver dichiarato falsamente, all'atto del controllo operato il 28 marzo 2018 dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di (omissis), di dimorare presso loro parenti nel Comune di (omissis).

Con la medesima sentenza, il G.U.P. disponeva altresì, ex art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata.

Con sentenza del 5 luglio 2019, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal P.M., dichiarava (omissis) e (omissis) colpevoli anche del reato ex art. 495 cod. pen. a loro ascritto al capo B e, riconosciuto il vincolo della continuazione e in accoglimento altresì dell'appello di (omissis) quanto all'entità dell'aumento per la continuazione interna al capo A, rideterminava le pene inflitte in primo grado agli imputati nella seguente misura: anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa per (omissis) e anni 5, mesi 8 di reclusione ed euro 28.000 di multa per (omissis), confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, (omissis) e (omissis), tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

Con il primo, la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato (omissis) per il reato di cui al capo A, a fronte delle dichiarazioni esclusivamente autoaccusatorie di (omissis), non essendovi seri elementi probatori a carico del coimputato.

Viene inoltre censurata l'affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente di tipo marijuana, sottolineandosi come il modesto quantitativo e lo scarsissimo principio attivo fossero compatibili con un uso personale della sostanza, tanto più che era stato comprovato documentalmente l'abuso di cannabinoidi da parte di (omissis).

Con il secondo motivo, la difesa si duole del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando che la Corte di appello si era limitata a richiamare il criterio aritmetico applicato dal primo giudice,

senza confrontarsi con le obiezioni difensive, con cui era stata rimarcata la necessità di fare riferimento anche agli altri parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, come la gravità del rischio per la salute pubblica in relazione all'ampiezza del mercato in cui viene introdotto lo stupefacente e il numero di tossicodipendenti che possono servirsene.

In ogni caso, aggiunge la difesa, la Corte di appello aveva fatto riferimento solo alla personalità di (omissis), senza fare alcun riferimento a (omissis), soggetto incensurato, rispetto al quale, stante la sua conclamata veste di "gregario", sarebbe stata necessaria un'adeguata indagine circa la consapevolezza del quantitativo di droga detenuto, e ciò anche alla luce del fatto che l'esito della perquisizione personale nei suoi confronti non presentava alcuna anomalia.

Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano l'affermazione della loro penale responsabilità rispetto al delitto a loro ascritto al capo B, rilevando che, come osservato già dal giudice di primo grado, non era emerso con certezza che gli imputati fossero realmente consapevoli delle diverse accezioni di residenza o di domicilio e, dunque, della incongruità delle proprie dichiarazioni.

Con il quarto motivo, la difesa contesta, quanto a (omissis), la mancata disapplicazione della recidiva, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto le attuali condotte dell'imputato espressione di una mancata resipiscenza dell'imputato, pur a fronte di condanne per fatti risalenti; viene inoltre eccepito, per entrambi i ricorrenti, il difetto di motivazione rispetto alla omessa diminuzione della pena individuata a titolo di pena base, non essendosi tenuto conto della piena confessione di (omissis) e, quanto a (omissis), dell'assenza di precedenti penali e della giovanissima età, oltre che del ruolo subalterno considerato peraltro anche dal primo giudice.

Vi sarebbe inoltre contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'aumento per la continuazione interna al capo A, avendo la Corte territoriale applicato un diverso aumento sulla base delle stesse argomentazioni.

Con il quinto motivo, infine, oggetto di doglianza è l'omessa revoca della misura di sicurezza di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi la Corte di appello limitata a ribadire la valutazione del primo giudice, omettendo l'ulteriore analisi, sollecitata dalla difesa, dell'esame comparativo della condizione familiare degli imputati con gli altri criteri valutativi indicati dall'art. 133 cod. pen., non essendosi considerato che l'interesse generale alla sicurezza sociale deve essere bilanciato con quello del singolo alla vita familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi concernenti l'affermazione della penale responsabilità degli imputati sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento la censura sulla

configurabilità dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, profilo questo destinato ad assorbire le restanti doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e di applicazione dell'espulsione dello straniero.

1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il giudizio di colpevolezza degli imputati rispetto al reato di detenzione illecita di stupefacenti (capo A) non presta il fianco alle censure difensive, avendo le due conformi sentenze di merito operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, richiamando in particolare gli esiti dell'attività investigativa della Squadra mobile di (omissis) che, nell'ambito di un'attività investigativa finalizzata al contrasto al traffico degli stupefacenti, il 28 marzo 2018 posizionava una telecamera di videosorveglianza in un cortile nel Comune di (omissis), dove una fonte confidenziale aveva segnalato che una famiglia di residenti si occupava dello spaccio della droga; attraverso le immagini del monitor, i poliziotti si accorgevano che, intorno alle 16.20, sopraggiungevano nel cortile due uomini, poi identificati in (omissis) ed (omissis), cittadini albanesi, i quali entravano in un appartamento sito al pian terreno e ne uscivano dopo pochi secondi, dirigendosi con fare guardingo verso un locale adibito a lavanderia nello spiazzo; quindi (omissis) saliva sulla fontana, mentre (omissis) gli passava due panetti, uno bianco e l'altro azzurro, che il primo occultava nel vicino sottotetto. Subito dopo i due rientravano in casa e dopo poco andavano via con la stessa auto con cui erano arrivati sul posto; a quel punto, mentre alcuni agenti monitoravano il cortile, una pattuglia iniziava a pedinare l'auto dei due stranieri, fermandola intorno alle ore 19 nel Comune di (omissis); al cospetto degli operanti, i due fermati dichiaravano di risiedere presso parenti in quel Comune. Nel frattempo, altro personale si recava nell'abitazione dopo erano stati prima i due imputati e vi rinvenivano la moglie di (omissis), (omissis). Veniva quindi perquisito il vano sopra la fontana, al cui interno venivano rinvenuti i due involucri osservati durante le riprese, dove c'erano un quantitativo pari a 1,307 kg. di cocaina e 20 grammi di marijuana. La perquisizione veniva estesa anche all'abitazione e nei mobili della cucina veniva rinvenuta una mazzetta di 3.700 euro in banconote di 50 euro e un contenitore con 770 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, due rotoli di pellicola trasparente e un raccoglitore di fogli con annotati nomi e cifre. Orbene, alla luce di tali risultanze investigative, i giudici di merito sono pervenuti coerentemente all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, non solo di (omissis), che peraltro ha reso dichiarazioni autoaccusatorie, ma anche di (omissis), in considerazione del carattere sinergico dell'azione, svolta dai due di comune accordo, con una incondizionata disponibilità del giovane, e tenendo altresì conto del fatto che uno degli involucri contenenti la droga era in plastica trasparente, per cui la sostanza in esso contenuta era perfettamente visibile.

E in ogni caso, nell'appartamento dove entrambi gli imputati si erano recati, sono stati trovati strumenti e denaro contante che evocano chiaramente non solo la destinazione allo spaccio della droga, desumibile del resto dall'elevato dato ponderale, ma anche il coinvolgimento di (omissis) nella vicenda, avendo la moglie di (omissis) confermato che l'immobile era in uso a entrambi gli imputati. Quanto alla detenzione della marijuana, il G.U.P. e la Corte di appello, in modo pertinente, hanno poi osservato, da un lato, che la sostanza non era proprio minima, potendo ricavarsi dalla stessa 52,27 dosi, dall'altro che nessuno dei due imputati ha mai dedotto l'uso personale dello stupefacente, avendo in particolare (omissis) asserito di essere consumatore di cocaina e non di marijuana.

2. Parimenti immune da censure è il giudizio di colpevolezza di entrambi i ricorrenti rispetto al delitto a loro ascritto al capo B, avendo la Corte di appello in tal caso riformato la pronuncia assolutoria del G.U.P. valorizzando, in modo tutt'altro che irragionevole, la falsità delle dichiarazioni rese dai due imputati al cospetto degli agenti che li hanno fermati, avendo gli stessi dichiarato di dimorare presso loro parenti nel Comune di (omissis), laddove è emerso che i due dimoravano stabilmente nell'appartamento sito nel Comune di (omissis), in prossimità del luogo in cui era stata occultata la sostanza stupefacente.

In tale appartamento, infatti, oltre al denaro e all'armamentario per il confezionamento della droga, sono stati rinvenuti effetti personali di entrambi gli arrestati, essendo inoltre presenti nell'immobile arredi riconducibili a una effettiva abitazione, nella quale del resto è stata trovata la moglie di (omissis).

Peraltro, in sede di interrogatorio di garanzia, (omissis) ha indicato quale dimora appunto quella sita in (omissis), mentre (omissis) non è stato in grado di indicare al G.I.P. il nome e l'indirizzo dello zio che a suo dire lo avrebbe ospitato, per cui legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato di cui all'art. 495 cod. pen., dovendosi chiaramente far rientrare tra le "qualità personali" di cui parla la norma incriminatrice tutte le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona chiamata a interloquire con un pubblico ufficiale, dunque anche quelle concernenti la residenza e il domicilio.

Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive sul punto.

3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Al riguardo deve premettersi che in tal senso i giudici di merito hanno rimarcato il superamento della soglia fissata nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, essendo il principio attivo della cocaina pari a grammi 1.648, da cui erano ricavabili 10.990,94 dosi medie singole, in misura dunque superiore a quella indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36258 del 2012.

A ciò è stato aggiunto, in particolare nella sentenza impugnata, il rilievo della spiccata offensività dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, per come

rivelato dalla organizzazione della attività delittuosa, dalla prossimità del luogo di nascondimento della droga a una abitazione in cui vi era anche un infante con la madre, moglie di uno dei coimputati, dalla disponibilità di strumenti atti al confezionamento e dalla contabilità attestante il fiorente commercio posto in essere, desumendosi altresì la pericolosità della condotta dalla carriera criminale di (omissis) , già raggiunto da numerose condanne per fatti analoghi.

Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale non si sottrae alle censure difensive, dovendosi richiamare l'affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza "Biondi" del 2012 per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, occorrendo in ogni caso avere riguardo alle circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta e al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico; tale principio, invero già sostenuto dalla stessa sentenza "Biondi", è stato ripreso dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014, Rv. 259753) ed è stato ribadito di recente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, con cui è stata rimarcata la persistente validità dei criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza "Biondi" del 2012, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.

Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve osservarsi che, nel caso di specie, la motivazione sulla sussistenza della contestata aggravante non appare adeguata, non potendosi sottacere, da un lato, che l'entità del superamento del limite soglia è risultata oggettivamente modesta, dall'altro che il richiamo ai precedenti penali di (omissis) risulta inconferente, imponendosi un giudizio solo sulla ingente quantità della droga illecitamente detenuta.

Anche gli altri parametri fattuali indicati dalla Corte territoriale a sostegno della configurabilità dell'aggravante non risultano adeguatamente specifici, dovendo il dato rappresentato dal superamento del limite essere corroborato da elementi di fatto indicativi del pericolo di aggravamento del pregiudizio per la salute pubblica, con riferimento ad esempio al numero di tossicodipendenti rifornibili e alla oggettiva eccezionalità, sempre in relazione all'area di interesse, del sequestro di droga compiuto (cfr. la già citata Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014). In tal senso, si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio rispetto alla configurabilità nel caso di specie dell'aggravante contestata.

4. In conclusione, i motivi di ricorso sulla responsabilità vanno disattesi, per cui, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della colpevolezza degli imputati.

Viceversa, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto.

5. I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso, destinato potenzialmente a incidere sul trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta i ricorsi nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità degli imputati.

Così deciso il 09/09/2020

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica
Fabio Zunica

Il Presidente

Aldo Aceto

Aldo Aceto

